



Provincia di Sondrio

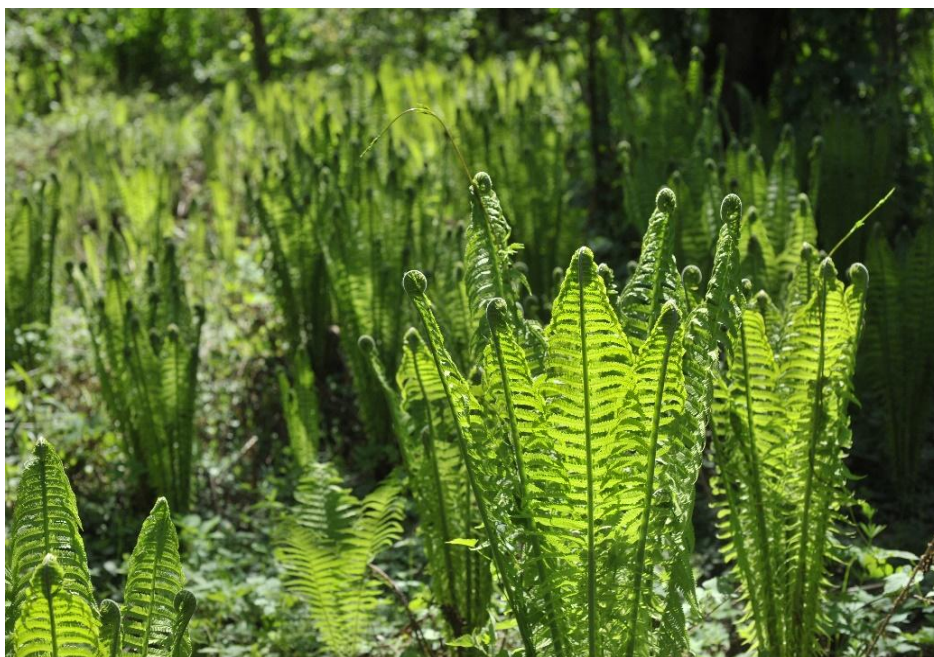


COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

RISERVA NATURALE BOSCO DEI BORDIGHI

**PIANO INTEGRATO DELLA RISERVA NATURALE E ZPS
IT2040402 RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI**

VOXNATURAE di Gironi Federica - Dott. Naturalista
federica.gironi@voxnaturae.it



ALL. B – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SOMMARIO

ARTICOLO 1. GENERALITÀ.....	3
ARTICOLO 2. ELABORATI DI PIANO.....	3
ARTICOLO 3. DIVIETI E LIMITI ALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE.....	4
ARTICOLO 4. USI E DISCIPLINA DELLE AREE.....	6
ARTICOLO 5. ZONA A – MASSIMA TUTELA.....	6
ARTICOLO 6. ZONA B – MINORE TUTELA.....	7
ARTICOLO 7. FASCIA DI RISPETTO.....	7
ARTICOLO 8. PUBBLICA UTILITÀ.....	8
ARTICOLO 9. VALUTAZIONE D'INCIDENZA.....	8
ARTICOLO 10. VINCOLO PAESAGGISTICO.....	9
ARTICOLO 11 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE.....	9
<i>PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI.....</i>	<i>9</i>
<i>TAGLIO DEGLI ALBERI.....</i>	<i>9</i>
<i>MANEGGIO E ATTIVITÀ CONNESSE.....</i>	<i>10</i>
ARTICOLO 12. GESTIONE DEGLI ACCESSI E PERCORRIBILITÀ.....	10
ARTICOLO 13. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE.....	11
ARTICOLO 14. GESTIONE DELLE VISITE DIDATTICHE E DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.....	12
ARTICOLO 15. REVISIONE DEL PIANO.....	12
ARTICOLO 16. SANZIONI.....	12

ARTICOLO 1. GENERALITÀ

1. Le presenti Norme d'Attuazione sono redatte in conformità alle disposizioni della L 394/91 (Legge quadro sulle aree protette) e della LR 86/1983 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), alla LR 10/2008 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea), oltre che alla normativa nazionale e comunitaria.
2. Le presenti Norme d'Attuazione si applicano all'ambito territoriale che comprende la "Riserva Naturale Bosco dei Bordighi", istituita con Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia (DCR) del 29 novembre 1994 – n. 5/1262 che ne assegna la gestione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio. Sul medesimo sito insiste la Zona di Protezione Speciale (di seguito ZPS) IT2040402 "Riserva Regionale Bosco dei Bordighi" istituita con Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2006 - n. 8/1791, il cui ente gestore è la medesima Comunità Montana Valtellina di Sondrio. I perimetri dei due istituti di tutela sono coincidenti e rappresentati nella Tavola n.1 – Corografia su carta tecnica regionale. I due istituti di tutela sono di seguito denominati "Riserva Bosco dei Bordighi".
3. In sede di istituzione della riserva naturale, la DCR del 29 novembre 1994 – n. 5/1262, ha previsto la definizione dell'area di rispetto. Ai fini di una maggiore tutela, il presente piano, nell'applicazione dei divieti e limiti alle attività antropiche della citata DCR, non fa distinzione tra area di rispetto e area della riserva naturale vera e propria. L'articolazione dell'area protetta in Zone, di cui all'art. 4, prevede in particolare la Zona C – fascia di rispetto, il cui perimetro non coincide con l'area di rispetto della citata DCR ed è disciplinato dall'art 7.
4. Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) 23 maggio 2003 - n. 7/13111 (BURL suppl. straordinario N.35 del 27 agosto 2003) è stato approvato il piano della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi ai sensi dell'art. 14 della LR 86/83.
5. Con Deliberazione di Assemblea Comunitaria n. 14 del 27.09.2010 e con Decreto regionale n.8549 del 13/09/2010 (Burl n. 40 del 06/10/2010) è stato approvato il piano di gestione della ZPS. Con D.G.R. n. 9275 del 08/04/2009 sono state approvate le "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008". Tale delibera è stata poi integrata e modificata con la D.G.R. n. 632/2013 e la D.G.R. n. 3709/2015.
6. Come previsto nella D.G.R. 17 dicembre 2015 - n. X/4598, il presente Piano integrato della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi e ZPS Riserva Regionale Bosco dei Bordighi (di seguito Piano), integra e aggiorna i sopra citati Piani delle due aree protette. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano, perdono di efficacia le previsioni dei richiamati Piani. Continuano ad essere vigenti le misure di conservazione della ZPS approvate con D.G.R. n. 9275/2009 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2. ELABORATI DI PIANO

1. Il presente Piano è costituito dai seguenti documenti:
 - All. A – Obiettivi e azioni di piano
-

- All. B - Norme tecniche d'attuazione
- Tavola 1 Corografia su Carta Tecnica Regionale
- Tavola 2 Inquadramento Territoriale su ortofotocarta 2021 con particelle catastali
- Tavola 3 Carta dei Vincoli
- Tavola 4 Carta delle Indicazioni progettuali
- Tavola 5 Carta degli usi e della disciplina delle aree
- Tavola 6 Carta delle aree da acquisire
- Tavola 7 Carta degli accessi e della sentieristica
- Tavola 8 Carta della Rete Ecologica e dei Siti di Natura 2000
- Tavola 9 Carta dei vincoli - PAI e PRGA

2. Il piano è altresì corredato dai seguenti elaborati:

- Studio Interdisciplinare
- A.1 Carta di inquadramento geomorfologico e idrografico
- A.2 Carta della vegetazione
- A.3 Carta degli habitat rete natura 2000
- A.4 Carta dell'uso del suolo

ARTICOLO 3. DIVIETI E LIMITI ALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

1. Nella Riserva Bosco dei Bordighi, in relazione all'attività edilizia e di realizzazione di manufatti è vietato:

- a) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi su quelli esistenti che non siano espressamente finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, risanamento conservativo, senza alterazioni di superficie coperta e di volume, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni. E' vietata la realizzazione di autorimesse sia interrate sia fuori terra;
 - b) realizzare nuovi insediamenti per attività produttive o ampliare quelli esistenti, ivi inclusi quelli di carattere agricolo e zootecnico;
 - c) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, comprese le linee elettriche, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzato;
 - d) impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
 - e) aprire nuove cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
 - f) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione e quelli connessi con lo svolgimento delle attività agricole, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 - g) attivare nuovi scarichi idrici di qualsiasi tipo;
 - h) costruire recinzioni fisse;
-

- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi.
2. Nella Riserva Bosco dei Bordighi, in relazione alle pratiche agroforestali è vietato:
- a) bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali;
 - b) effettuare interventi di bonifica idraulica nelle zone umide;
 - c) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
 - d) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
 - e) impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento;
 - f) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore. In caso di deroga al taglio, si rende opportuno lasciare sul posto parte dei rami e del tronco tagliato e seguire le indicazioni della scheda RE-2 di cui all'elaborato All. A Obiettivi e azioni di Piano. Fanno eccezione gli interventi straordinari sui boschi o su piante isolate, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e l'incolumità dei visitatori, e/o delle persone in genere (es. rimozione di alberi pericolanti), se eseguiti direttamente dall'Ente gestore e dallo stesso autorizzati;
 - g) introdurre specie animali e vegetali alloctone e comunque realizzare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
 - h) lo spandimento di liquami;
 - i) eliminare gli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario. È altresì vietato effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corsi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore;
 - j) eliminare terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
 - k) eseguire livellamenti, bonifiche e drenaggi non autorizzati dall'ente gestore;
 - l) l'allevamento di pollame e altre specie di avicoli;
 - m) consentire la libera circolazione degli animali da cortile al di fuori delle immediate vicinanze delle abitazioni;
 - n) esercitare il pascolo nelle aree boscate.
3. Nella Riserva Bosco dei Bordighi, in relazione alle modalità di fruizione e comportamento è vietato:
- a) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
 - b) uscire dai sentieri segnalati e indicati alla Tav. 7 - Carta degli accessi e della sentieristica, fatto salvo che per lo svolgimento delle usuali attività agricole;
 - c) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive;
 - d) accendere fuochi all'aperto;
 - e) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, compresa quella di ripa in accordo con la L.R. 10/2008, art. 5 (Conservazione e gestione della vegetazione ai fini faunistici), fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate; la raccolta dello strame secondo le norme vigenti di polizia forestale;
 - f) esercitare la caccia;
-

- g) esercitare la pesca fatti salvi i diritti reali e gli usi civici, debitamente documentati, come previsto dall'art. 11 c. 5 della L 394/91;
 - h) introdurre cani non al guinzaglio;
 - i) disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatto salvo gli interventi previsti dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi igienico- sanitari e di riequilibrio faunistico direttamente eseguiti dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzati;
 - j) effettuare studi o ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente Gestore, anche in riferimento all'art. 8 della L.R. n. 10 del 31/03/2008;
 - k) campeggiare;
 - l) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva;
 - m) realizzare maneggi;
 - n) Il sorvolo dei velivoli, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, l'uso di droni o di natanti di qualsiasi tipo, che non siano autorizzati dall'Ente Gestore.
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L. R. 86/83 i divieti di cui al c. 1 lett. a), b), c), d), e), g), h), i), c. 3 lett. c) e k) prevalgono su eventuali previsioni difformi dello strumento urbanistico dei relativi Comuni di pertinenza.
5. Maggiori limitazioni o precisazioni sono riportate negli articoli successivi.
6. In caso di difformità tra gli elaborati grafici e normativa di piano, prevalgono le Norme Tecniche di Attuazione.

ARTICOLO 4. USI E DISCIPLINA DELLE AREE

1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 3 delle presenti norme, la Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” suddivide la Riserva Bosco dei Bordighi nei seguenti ambiti, per i quali valgono le disposizioni dei successivi articoli da 5 a 7:
- Zona A – Massima tutela (art. 5)
 - Zona B – Minore tutela (art. 6)
 - Zona C - Fascia di rispetto (art. 7)

ARTICOLO 5. ZONA A – MASSIMA TUTELA

1. La Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” individua la Zona A di massima tutela, comprendente i boschi ripariali di particolare pregio.
2. Nella Zona A valgono:
- i divieti generali dell'art. 3,
 - i divieti dell'art. 6

- i seguenti ulteriori divieti:
 - a) il taglio e/o la potatura degli alberi;
 - b) la rimozione degli alberi morti e/o caduti per cause naturali;
 - c) l'asportazione di legname presente al suolo, anche se per uso domestico;
 - d) la pulizia del sottobosco, con rimozione di erbe, arbusti e/o della lettiera;
 - e) interventi di piantumazione di qualsivoglia natura, se non per scopi sperimentali e autorizzati dall'Ente Gestore;
 - f) produrre rumori, suoni e luci;
 - g) praticare qualsiasi tipo di pascolo.
- 3. Nel caso in cui l'applicazione di queste norme (dal punto 1 al punto 6), dovesse riguardare aree di proprietà privata, l'ente gestore potrà valutare, caso per caso, la possibile corresponsione di indennizzi ai proprietari e/o conduttori dei fondi interessati.

ARTICOLO 6. ZONA B – MINORE TUTELA

1. La Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” individua la Zona B comprendente i boschi in evoluzione e prati da sfalcio.
2. Nella Zona B valgono:
 - i divieti generali dell'art. 3,
 - le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) divieto di realizzare colture ortofrutticole, florovivaistiche, serre fisse;
 - b) è consentito lo sfalcio dei prati. Al fine di tutelare l'avifauna nidificante, il primo sfalcio deve essere eseguito entro il mese di maggio; il secondo sfalcio deve essere eseguito dopo la prima decade di agosto;
 - c) è ammesso il pascolamento a bovini ed equini, ad esclusione delle aree boscate come previsto al precedente art. 3 c.2 let. n), ai soli fini del mantenimento della qualità degli habitat. La densità non dovrà, comunque, superare i 4 UBA/ha e le aree dovranno essere opportunamente recintate con recinzioni temporanee per evitare l'ingresso del bestiame nella Zona A;
 - d) sono consentiti i tagli colturali e fitosanitari dei boschi attuati dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzati, sentito il parere della Comunità Montana in qualità di autorità forestale;
 - e) divieto di coltivare seminativi e utilizzare concimi chimici, antiparassitari, diserbanti, pesticidi, ammendanti e prodotti simili.

ARTICOLO 7. ZONA C - FASCIA DI RISPETTO

1. La Tavola n° 5 – “Carta degli usi e della disciplina delle aree” individua la Zona C – fascia di rispetto comprensiva dell’area agricola boschiva che funge da fascia di protezione delle aree ripariali e di maggior pregio.
2. Nella Zona C valgono i divieti di cui all’art. 3. In particolare, sono consentite le attività agricole e la silvicoltura secondo le tecniche tradizionali nei limiti stabiliti dal richiamato art. 3.
3. È opportuno che venga attuato almeno annualmente lo sfalcio delle superfici prative, che potrà essere sostenuto da eventuali incentivi economici nei confronti dei proprietari dei fondi, come previsto nella scheda IN1 dell’elaborato All. A Obiettivi e azioni di Piano.
4. È ammesso il pascolamento a bovini ed equini, ad esclusione delle aree boscate come previsto al precedente art. 3 c.2 let. n), ai soli fini del mantenimento della qualità degli habitat. La densità non dovrà, comunque, superare i 4 UBA/ha e le aree dovranno essere opportunamente recintate con recinzioni temporanee per evitare l’ingresso del bestiame nella Zona A.
5. E’ consentita l’irrigazione continua di terreni, specialmente quelli mantenuti a prato, finalizzata anche a rimpinguare la falda.
6. In deroga al divieto di cui all’art. 3 c. 2 lett. f), è consentito il taglio di singole piante, previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore e in conformità con quanto previsto dal RR 5/2007 (artt. 6, 47 e 48, in particolare) e per motivi di miglioramento degli habitat presenti; non sono ammesse nuove piantumazioni se non in sostituzione di elementi esistenti, solo con esemplari di specie autoctone e previa autorizzazione dell’ente gestore.

ARTICOLO 8. PUBBLICA UTILITÀ

1. La Tavola 6 – “Carta delle aree da acquisire in via prioritaria” individua le particelle catastali che si ritiene debbano prioritariamente entrare nella disponibilità dell’Ente Gestore per la realizzazione di aree per servizi o per finalità conservative, scientifiche e divulgative.
2. Previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore ed esito positivo della valutazione d’incidenza, sono ammesse le opere funzionali al completamento o all’ammodernamento delle reti dei sottoservizi.

ARTICOLO 9. VALUTAZIONE D’INCIDENZA

1. Sulla base della vigente normativa, nell’area della “Riserva Bosco dei Bordighi” dovrà essere applicata la procedura di Valutazione di Incidenza a tutti i piani, programmi, progetti, interventi ed attività non direttamente connessi alla gestione della ZPS.
2. Per l’applicazione di tale procedura si rimanda alla normativa vigente al momento della richiesta. Alla data di redazione del presente Piano la procedura per la Valutazione di Incidenza (VInCA) è disciplinata dalla D.G.R. 16 novembre 2021 - n. XI/5523.

ARTICOLO 10. - VINCOLO PAESAGGISTICO

1. L'ambito della Riserva Bosco dei Bordighi è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera f) del D.LGS 42/2004.
2. Sulla Tavola 3 - "Carta dei vincoli" sono rappresentati i principali elementi costitutivi del paesaggio della Riserva di cui tenere conto nella predisposizione dei progetti.

ARTICOLO 11. - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI

1. Fatte salve ulteriori specificazioni rilasciate in sede di autorizzazione da parte dell'ente Gestore, la manutenzione periodica dei fossi dev'essere eseguita secondo le seguenti modalità:
 - a) taglio dei rovi e/o di altri arbusti con mezzi manuali lungo le sponde (lato interno), una volta all'anno, per consentire un regolare deflusso dell'acqua;
 - b) rimozione dei depositi fangosi sul fondo e dell'eventuale eccesso di vegetazione macrofita che ostruisce la sezione del canale;
 - c) gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel periodo invernale (dicembre-febbraio), al fine di arrecare minore disturbo alla vegetazione e alla fauna.

TAGLIO DEGLI ALBERI

1. Ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti articoli e a quanto previsto nella scheda RE2 dell'elaborato All. A Obiettivi e azioni di Piano, sono di seguito riportati i criteri per autorizzare il taglio di alberi, validi per la Zona B e la Zona C. Per la Zona A, i seguenti criteri saranno applicati sino all'acquisizione delle aree da parte dell'Ente Gestore.
2. Le modalità d'intervento per il taglio dovranno essere, di volta in volta, dettate dall'Ente Gestore in sede di rilascio di autorizzazione, con specificazioni necessarie ai fini di una maggiore tutela e anche in seguito all'evolversi delle condizioni ambientali della Riserva.
3. Nel caso di bosco ad alto fusto è autorizzato il solo taglio degli alberi che risultino di ostacolo al regolare sviluppo della formazione forestale nel suo insieme.
4. Nel caso di bosco ceduo il taglio dovrà essere effettuato avendo cura di selezionare i polloni di migliore qualità. In particolare, per quanto riguarda i terreni in pendio, deve essere garantito il rilascio di un'intensa matricinatura, sia attraverso il mantenimento delle piante nate da seme che dei polloni di migliore qualità.
5. Il taglio deve comunque garantire il mantenimento di un'adeguata copertura del suolo (indicativamente, almeno 50-60%), senza alterare sostanzialmente l'assetto strutturale e la composizione del bosco.

6. Non devono comunque essere sottoposti a taglio esemplari arborei con particolari caratteristiche, in particolare quelli più vetusti e/o che presentino incavi nel tronco, data la funzione trofica e di rifugio che essi svolgono per la fauna selvatica.
7. Le operazioni di taglio e di sgombero del legname dovranno essere effettuate evitando il più possibile danni agli individui arborei circostanti e al sottobosco. Gli interventi dovranno essere effettuati nel periodo 15 ottobre/15 marzo, al fine di arrecare minore disturbo alla vegetazione e alla fauna.
8. È consentita la raccolta del legname al suolo, senza limitazioni di pezzatura, per il solo uso domestico ed esclusione della Zona A.

MANEGGIO E ATTIVITA' CONNESSE

1. Nella riserva è vietato realizzare maneggi come riportato al precedente art. 3.
2. Nella riserva il transito di cavalli è consentito unicamente, lungo il percorso ippico appositamente attrezzato e segnalato in cui è permesso il transito massimo di n°5 cavalli contemporaneamente. Nella Tavola 7 - Carta degli accessi e della sentieristica è indicato il tracciato esistente che, nel tempo, potrà essere sviluppato da parte dell'ente gestore.
3. L'utilizzo del sopracitato percorso ippico è consentito durante tutto l'anno salvo quanto previsto ai commi successivi.
4. Durante il periodo di accoppiamento della fauna, realizzazione di nidi e tane e di svezzamento della prole, in particolare dal 01/03 al 31/07, il transito di cavalli lungo il percorso ippico potrebbe essere limitato da parte dell'ente gestore come previsto al comma successivo.
5. L'ente gestore ha la facoltà di sospendere il transito di cavalli lungo il percorso ippico, per motivi di sicurezza o di salvaguardia ambientale. Sarà cura dell'ente gestore provvedere alla comunicazione negli appositi spazi predisposti nei vari punti localizzati lungo il percorso ippico.

ARTICOLO 12. - GESTIONE DEGLI ACCESSI E PERCORRIBILITÀ

1. L'accesso alla Riserva è consentito attraverso gli ingressi individuati con apposito segno grafico nella tavola 7.
2. L'ingresso da altri punti è consentito ai soli proprietari o conduttori dei fondi, nonché ai mezzi ed al personale preposto alla gestione e/o salvaguardia attraverso l'esistente viabilità, salvo diversa prescrizione dettata dall'Ente Gestore per motivi di tutela.
3. Gli aventi diritto hanno libero accesso all'area e possono percorrere liberamente le strade vicinali per immettersi nei campi a svolgere le normali attività agricole.
4. Al fine di impedire il transito indiscriminato di veicoli lungo le strade vicinali che attraversano l'area della Riserva, in accordo con i proprietari e conduttori dei fondi, saranno previsti opportuni sistemi di sbarramento o videosorveglianza.
5. All'interno della Riserva è presente un percorso a carattere didattico indicato in Tav. 7 con apposito segno grafico "Sentiero didattico" per favorire la lettura del territorio e dell'ambiente in tutti i suoi aspetti ed espressioni. Lungo tale percorso sono posizionati cartelli didattici ed informativi che in particolare:
 - a) ne visualizzino i tracciati e segnalino i percorsi interdetti;

- b) guidino all'osservazione delle peculiarità della Riserva;
- c) riportino le norme generali di comportamento.

ARTICOLO 13. - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

1. Allo scopo di conciliare il mantenimento dell'integrità della Riserva Naturale con la facoltà di compiere ricerca scientifica viene stabilita la seguente regolamentazione.
2. L'attività di ricerca scientifica può essere svolta sia direttamente dall'Ente Gestore, o dallo stesso promossa, sia da istituti di ricerca e/o da liberi ricercatori; deve comunque sempre essere preventivamente autorizzata dall'Ente Gestore.
3. L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall'Ente Gestore. La Direzione della Riserva ha la facoltà di revocare temporaneamente l'autorizzazione al ricercatore che non si attenga al programma delle indagini o non attui le precauzioni prescritte, ovvero violi le norme in vigore nella Riserva.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al c. 1, il ricercatore che intende svolgere studi nell'area è tenuto a formalizzare in un documento inoltrato alla Direzione della Riserva: scopo della ricerca, risultati attesi, metodo di indagine, dettagliata descrizione delle attività di campagna, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile.
5. È da considerare ricercatore chiunque sia ufficialmente inserito nell'organico di un ente istituzionale dedito alla ricerca scientifica e/o in esso svolga mansioni che possono definirsi di ricerca; è anche da considerare ricercatore qualsiasi altra persona con competenze specifiche e in grado dettagliare il programma dell'attività secondo quanto specificato al punto precedente.
6. I campioni prelevati devono essere autorizzati dall'Ente Gestore; ove per necessità di ricerca non siano destinati a distruzione (esempio: campioni d'erbario), vengono depositati, fatte le indagini previste, o presso l'Ente Gestore o presso un'istituzione museale pubblica, informando di ciò la Direzione della Riserva.
7. A ricerca compiuta i risultati delle indagini, anche se non pubblicati, devono essere trasmessi in copia all'Ente Gestore. Dopo che i lavori sono stati pubblicati, l'Ente Gestore potrà usare in parte od anche completamente il materiale edito per propri fini con il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici.
8. L'Ente gestore promuove ricerche e valuta le proposte di ricerca pervenute alla Direzione della Riserva, formula un suo parere, stabilendo, qualora si verificano sovrapposizioni di tema o di tempi, le misure più opportune.

ARTICOLO 14. - GESTIONE DELLE VISITE DIDATTICHE E DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. L'Ente Gestore promuove e coordina le attività didattiche e divulgative. Per evitare di compromettere l'integrità della Riserva Naturale le attività didattiche nell'area di Riserva sono disciplinate come segue.
2. Le visite didattiche sono consentite, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, durante tutto l'anno, salvo limitazioni durante il periodo di riproduzione della fauna e svezzamento della prole, in particolare dal 01/3 al 31/7. I giorni e gli orari sono stabiliti dall'Ente Gestore.
3. Le attività di educazione ambientale sono consentite previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore al quale dovrà essere presentato idoneo progetto e programma, con preavviso di almeno 30 giorni.
4. Le visite didattiche avvengono per gruppi (di non più di 30 persone), con un numero massimo 60 presenze giornaliere.
5. L'Ente Gestore ha la facoltà di sospendere le visite didattiche o di precludere ai visitatori determinati ambiti territoriali della riserva naturale, per motivi di sicurezza o di salvaguardia ambientale. Sarà cura dell'Ente Gestore provvedere alla comunicazione negli appositi spazi predisposti nei vari punti di segnalazione localizzati lungo il percorso di visita e nei punti di accesso.
6. L'allontanamento dai percorsi predisposti per facilitare l'osservazione delle caratteristiche peculiari dell'ambiente è vietato. Eventuali richieste di accesso a zone vietate devono essere motivate ed inoltrate, alla Direzione della Riserva, che valuterà l'opportunità di consentire o negare la frequentazione di tali zone.
7. Durante la visita devono essere rispettate le norme generali di comportamento, in caso di infrazione il responsabile, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, sarà allontanato dalla Riserva.
8. E' facoltà dell'Ente Gestore rilasciare autorizzazioni in relazione a richieste specifiche e motivate per casi non previsti dalle presenti NTA.

ARTICOLO 15. - REVISIONE DEL PIANO

1. La revisione del Piano della Riserva Bosco dei Bordighi è attuata ai sensi dell'art. 14 c. 4 quater della LR 86/83. Il presente Piano resta in vigore fino all'approvazione di una sua variante ed è sottoposto a verifiche e/o revisioni periodiche ai sensi del c. 4 ter del richiamato art. 14 della LR 86/83, anche in seguito ai risultati dei monitoraggi o ad esigenze urgenti di conservazione di habitat e specie

ARTICOLO 16. - SANZIONI

1. In caso di violazione alle disposizioni delle presenti norme si applicano le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni regionali, provinciali, comunali vigenti.
-

2. Per quanto non previsto da tali disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come stabilito dagli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
3. Gli organi di vigilanza competenti vigilano sulla corretta applicazione delle presenti norme, l'interessato potrà presentare ricorso all'Ente Gestore (nella figura del Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio) entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento. L'Ente Gestore decide in via definitiva dandone comunicazione all'interessato ed all'organo che ha emesso il provvedimento.
4. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme si fa riferimento a quanto stabilito dalle leggi statali, regionali e provinciali vigenti ed in particolare alle norme di tutela ambientale.